

Si segnala che la Commissione Interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81), istituita il 28 settembre 2011, ha esaminato i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro presentati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali

Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Di seguito una sintesi degli interpelli presentati e relativa risposta in ordine cronologico a partire dal più recente.

22 novembre 2012 - n. 7/2012 CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato

Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate

Quesito: Viene chiesto un pronunciamento in merito alla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e smi senza tuttavia utilizzare le procedure standardizzate dei rischi, previste dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/2008. Sono stati richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

- ❑ l'art. 17 comma 1 lett a) del D.Lgs 81/2008 in materia dell'obbligo indelegabile del datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi;
- ❑ l'art. 28, comma 2 lett a) circa la facoltà per il datore di lavoro di scegliere i criteri di redazione del DVR;
- ❑ l'art. 29 comma 5 riguardante l'effettuazione per i datori di lavoro fino a 10 lavoratori della valutazione sulla base delle procedure standardizzate (in attesa di essere emanate). Lo stesso comma prevede la facoltà per le medesime aziende di autocertificare la valutazione del rischio fino al 30 giugno 2012, termine prorogato dal D.L. 12 maggio 2012, n. 57 convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101 ai tre mesi successivi all'emanazione del

Aderente a:

citato decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Risposta: La previsione di cui all'art. 29, comma 5 del D.Lgs 81/2008 è diretta a fornire alle suddette aziende uno strumento che permetta alle medesime di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Ove si abbia riguardo alle finalità della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di aver rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e quindi attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni di cui agli art. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/2008. Resta inteso che qualora un'azienda con meno di 10 lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà dell'autocertificazione) tale documento non dovrà essere rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.

22 novembre 2012 - n. 6/2012 CSIT - FEDERBINGO – ASCOB

Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

Quesito: Viene chiesto un pronunciamento relativamente alla conferma di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori alle seguenti condizioni:

- ❑ i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
- ❑ la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
- ❑ il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene richiamata la seguente normativa:

- ❑ Legge 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi;
- ❑ Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologie di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.

Risposta: il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo 51 del afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi in cui è prevista la somministrazione di cibi e bevande è ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche

Aderente a:

nei locali riservati ai fumatori. Pertanto si ritiene che in tali locali comprese le sale per fumatori è possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni.

Tuttavia, al fine di tutela la salute e sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

22 novembre 2012 - n. 5/2012 CNOP - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Quesito: Viene richiesto un pronunciamento circa la possibilità per il datore di lavoro di effettuare ulteriori indagini legati anche agli strumenti citati per la “valutazione approfondita”, ancor prima di intraprendere gli interventi correttivi per ridurre o eliminare il rischio emerso nella “valutazione preliminare” del rischio stress lavoro- correlato, nel caso in cui non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate. Si richiamano le seguenti indicazioni e previsioni normative:

- ❑ l’art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/2008 circa la valutazione dei rischi prevede che questa debba riguardare tutti i rischi da lavoro comprendendo anche quelli riguardanti gruppi di lavoro esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato;
- ❑ l’art. 28 comma 1 *bis* del D.Lgs. 81/2008 a sua volta prevede che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato viene effettuata rispettando le indicazioni della Commissione consultiva di cui all’art. 6 del d. Lgs. 81/2008 ;
- ❑ le indicazioni della Commissione consultiva approvate in data 17 novembre 2010 prevedono due fasi per la valutazione dello stress da lavoro-correlato, una necessaria ossia “la valutazione preliminare” ed una eventuale c. d. “valutazione approfondita” nel caso in cui le misure di correzione adottate si rivelino inefficaci.

Risposta: Il datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, deve pianificare e realizzare azioni correttive il cui elenco fornito nel documento approvato dalla Commissione Consultiva è esemplificativo e non tassativo. Dunque è obbligato ad adottare le misure di correzione del rischio per eliminare o ridurre il rischio, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro di utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione.

Aderente a:

Tuttavia nulla *questio* sulla possibilità di farlo come libera scelta del datore di lavoro purché tale approfondimento non sia mai svincolato dall'adozione delle misure di correzione. Il datore di lavoro che decide di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità nella documentazione relazione al DVR tempi e modi dell'applicazione degli ulteriori strumenti, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento di adozione delle misure stesse che invece le indicazioni impongono.

22 novembre 2012 - n. 4/2012 CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori

Quesito: Viene richiesto un parere sull'obbligatorietà o meno per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti di designare preventivamente i lavoratori addetti al servizio antiincendio di cui all'art.18 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008, tenendo conto della natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e del numero delle persone presenti come previsto all'art. 18 comma 1 lett. t) e stante la non obbligatorietà per le stesse di redigere il piano di emergenza come previsto dall'art. 5 del DM marzo 1998.

Vengono richiamate le seguenti norme:

- ❑ l'articolo 5, comma 2 del DM 10 marzo 1998 che prevede che per le aziende con meno di dieci dipendenti il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
- ❑ l'art. 18 comma 1 lett b) del D.Lgs 81/2008 circa l'obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione nei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e comunque, di gestione dell'emergenza;
- ❑ l'art. 18 comma 1, lett t) del D.Lgs 81/2008 circa la previsione di prendere in considerazione la natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o delle unità produttiva, e de numero delle persone presenti nell'espletare l'obbligo di cui sopra.

Risposta: L'obbligo contemplato nell'art. 18 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si applica anche alle aziende fino a dieci lavoratori in quanto l'esonero contemplato dell'articolo 5 comma 2 del DM 10/03/1998 riguarda solo la redazione del piano di emergenza e non anche l'individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Pertanto anche nelle aziende fino a dieci lavoratori il datore di lavoro è tenuto a designare preventivamente i lavoratori addetti al servizio antincendio. Tuttavia lo stesso datore di lavoro ai sensi dell'art. 34 comma 1 *bis* del D. Lgs 81/2008 può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. Secondo la Commissione tale previsione non fa altro che confermare la sussistenza dell'obbligo nel caso in esame e precisa altresì che la designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio deve avvenire sulla base della valutazione dei rischi e del piano emergenza ove tale documento sia previsto ai sensi dell'articolo 6 del DM 10/03/1998.

22 novembre 2012 - n. 3/2012

destinatario: CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

istanza: Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

Quesito: Viene richiesto un chiarimento in merito ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione, con particolare riferimento alla conferma che la normativa tecnica richiamata dall'art. 82 del D.Lgs 81/2008 è la CEI – 11-27 e se i contenuti della stessa sono obbligatori.

Risposta: Nel premettere che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione dei lavori su parti in tensione è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

22 novembre 2012 - n. 2/2012

destinatario: Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

istanza: Formazione degli addetti al primo soccorso

Quesito: Viene richiesto un chiarimento in ordine alla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso nel caso di incaricati che siano soccorritori "attivi", intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o

Aderente a:

altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.

Risposta: Nel premettere che l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso rimandano per durata, contenuti teorico-pratici (inclusi i requisiti dei formatori) al DM 15 luglio 2003 n. 388, qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto che sono trattati solo alcuni argomenti previsti dal richiamato decreto, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti trattati.

22 novembre 2012 - n. 1/2012

destinatario: Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori

istanza: Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione

Quesito: Viene richiesto il parere in ordine alle questioni applicative poste dalla Circolare della Regione Sicilia n. 1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.

Risposta: Nel premettere che la Commissione Interpelli si esprime su quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, viene fornito un chiarimento (estrapolato dal quesito posto) in ordine all'applicazione dell'articolo 31 comma 8 del D.Lgs 81/2008 relativo ai casi di aziende con più unità produttive nonché ai casi di gruppi di imprese sull'istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione.

L'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva anche nei casi individuati nel comma 6 dell'art. 31 del D.Lgs 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva.

Per informazioni di dettaglio si rimanda alla lettura dei singoli interpelli allegati alla presente circolare Scaricabili direttamente dal sito della Commissione Consultiva Permanente (<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezza/lavoro/>)